



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CV1

1/2

Condizioni valide da 19/01/2009

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

COMPRAVENDITA VALUTA ESTERA

CARATTERISTICHE

Il servizio consiste nell'acquisto e vendita di banconote estere e nella negoziazione degli assegni (travellers cheques, money orders ed eurocheques) espressi in valuta al cambio stabilito dalla Banca e riportato sul relativo listino. I travellers cheques (assegni turistici) sono assegni in valuta emessi da una banca e intestati al richiedente contro versamento dell'equivalente in divisa nazionale. Al momento dell'emissione i travellers vengono firmati singolarmente dall'intestatario; gli assegni devono essere controfirmati al momento dell'incasso in banca o dell'effettuazione di un pagamento.

RISCHI

Le operazioni sono regolate al cambio riportato nel listino della giornata suscettibile di variazione, pertanto il rischio è legato all'andamento del cambio della divisa estera rispetto all'euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE:

Compravendita valuta estera (banconote): in c/c gratuita, in contanti euro 7,00

Compravendita travellers cheques:

- **espressi in euro:** in c/c 1,00%
- **espressi in divisa :** in c/c gratuita, in contanti euro 5,16.

Banconote estere logore o fuori corso: 5% del controvalore

Negoziazione banconote in lire: 5% del controvalore esclusivamente a clienti tramite c/c o deposito

Tassi: i tassi applicati sono visionabili negli appositi avvisi affissi nei locali della dipendenza.

Si rimanda al foglio informativo CC1 per le spese di movimentazione del conto corrente ove l'operazione sia regolata in conto corrente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Il contratto si perfeziona mediante:

- richiesta scritta del cliente (compilazione distinta) di cambio in euro dell'ammontare di valuta posseduto o di conversione in valuta dell'ammontare di euro posseduto;
- consegna del controvalore in valuta o in euro unitamente a conferma scritta dell'operazione.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di **60** giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 114, 00187, Roma**.



Banca Cesare Ponti
Gruppo Bancare Credito

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CV1

2/2

Condizioni valide al 01/06/2006

Il ricorso all'*Ombudsman Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'*Ombudsman* può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'*Ombudsman Giurì Bancario* sono quelle di valore fino a **€ 50.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *bonifici transfrontalieri* in questo caso però l'Ufficio **reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'**Ombudsman** Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman Giurì Bancario* non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Valuta /divisa estera: moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA)

Negoziazione: trasformazione di una divisa estera nella moneta corrente